

## San Marino fuori dalla black list italiana

*Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners*

La Repubblica di San Marino è stata espunta dalla black list di cui all'art. 1 del D.M. 4 maggio 1999. Sono stati decisivi in tal senso i progressi effettuati da San Marino sul versante della trasparenza e della cooperazione fiscale.

### L'uscita dalla black list

Il decreto con il quale la Repubblica di San Marino è stata espunta dalla black list fiscale (di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999) è stato firmato dal Ministro Fabrizio Saccomanni il 12 febbraio 2014.

Secondo quanto si legge nel comunicato stampa n. 39 del MEF, l'uscita di San Marino dalla black list segna un "**passo fondamentale** per la piena **normalizzazione delle relazioni economico finanziarie** tra i due Paesi".

In considerazione delle reciproche aspettative tra i due Stati, le autorità competenti italiane hanno proceduto ad effettuare una valutazione approfondita di tutti gli elementi che avrebbero potuto avere una certa rilevanza ai fini del perfezionamento del percorso di cancellazione di San Marino dalla black list.

Nella suindicata valutazione, ha rivestito un **ruolo determinante** l'entrata in vigore, il 3 ottobre 2013, della **Convenzione** tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le **doppie imposizioni** in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, nonché l'effettuazione, da parte di San Marino, di una serie di interventi, a livello legislativo e regolamentare, che hanno portato all'adeguamento sostanziale dell'ordinamento sanmarinese agli standards universalmente accettati in materia di trasparenza, cooperazione amministrativa fiscale e scambio di informazioni.

Non meno rilevante, ai fini della decisione del Governo italiano, si è rivelata l'approvazione, da parte della Repubblica di San Marino, della **riforma fiscale** (con Legge 16 dicembre 2013, n. 166) che persegue l'obiettivo di un "recupero di efficienza nel prelievo tributario e lo avvicina a livelli adeguatamente congrui rispetto a quelli italiani".

Nel comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano si rileva che "il Governo italiano confida che San Marino applicherà efficacemente le nuove normative, interne e internazionali e che la cooperazione in materia fiscale e finanziaria tra i due Paesi sia piena, quotidiana, concreta ed efficace, a preludio di nuove iniziative bilaterali già in cantiere, segnatamente in campo economico e politico".

### I progressi effettuati da San Marino

Il **processo di adeguamento** di San Marino agli **standards internazionali di trasparenza** è stato **costante**, soprattutto nei rapporti con l'Italia, fin dai primi mesi del 2009, quando, il 31 marzo 2009, l'allora Ministro degli Esteri italiano Frattini ha sottoscritto l'Accordo di cooperazione economica e l'Accordo che ha reso possibile l'entrata in vigore delle intese per l'utilizzo, da parte di San Marino, dell'aeroporto di Rimini.

Nel novembre 2009, i due Paesi hanno firmato l'**Accordo di collaborazione finanziaria**, mentre qualche mese prima (nel giugno del medesimo anno) è stato parafato il Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni, sottoscritto poi nel giugno 2012 ed immediatamente ratificato dal Governo sammarinese.

Sul piano internazionale, i progressi effettuati da San Marino sul versante della cooperazione fiscale sono stati riconosciuti dall'OCSE fin dal settembre 2009, quando il Paese è stato incluso nella cd. **white list**, la quale comprende le giurisdizioni che hanno effettivamente implementato gli standards di trasparenza. Ciò, principalmente, in ragione della sottoscrizione, da parte di San Marino, di un adeguato numero (n. 12) di accordi specifici sullo scambio di informazioni sulla base dell'art. 26 del Modello OCSE o in conformità con il Modello di Tax Information Exchange Agreement dell'OCSE del 2002.

Il 21 novembre 2013, San Marino ha sottoscritto la Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale.

Con l'entrata in vigore della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e San Marino, la disciplina dei rapporti economici tra i due Paesi si è avviata verso una nuova fase, da tempo invero auspicata.

Le disposizioni convenzionali, modificate dal Protocollo firmato nel giugno 2012 ed immediatamente ratificato da San Marino, realizzano **condizioni favorevoli allo sviluppo degli investimenti esteri**, i quali sono, in tal modo, tutelati dall'esistenza di un quadro coerente di norme pattizie in materia tributaria, idoneo a garantire il regolare svolgimento delle operazioni economiche tra i due Paesi.

La Convenzione arricchisce il vasto network di accordi contro le doppie imposizioni stipulati dall'Italia, ma, soprattutto, rappresenta un significativo "complemento all'insieme dei rapporti finanziari e commerciali" intrattenuti dallo Stato italiano con San Marino. Questi beneficiano del trattamento fiscale favorevole riservato ai flussi di **dividendi, interessi e royalties**, nonché di disposizioni idonee a garantire la più completa trasparenza per effetto del riformato art. 26 della Convenzione medesima, il quale disciplina lo scambio di informazioni.

Con riferimento alle **imposte prelevate tramite ritenuta alla fonte** e alle **altre imposte sul reddito** relative ai periodi di imposta a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo all'entrata in vigore, le disposizioni della Convenzione si applicano a far data dal 1° gennaio 2014.

L'art. 26 della Convenzione, nella versione modificata dal Protocollo sottoscritto nel giugno del 2012, prevede che le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni "verosimilmente pertinenti":

- per applicare le disposizioni convenzionali o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere prelevate per conto degli Stati contraenti;
- per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale.

Il par. 4 dell'art. 26 della Convenzione, in conformità alla versione del 2005 dell'art. 26 del Modello OCSE, disciplina lo **scambio di informazioni** in situazioni nelle quali le stesse non sono richieste per ragioni fiscali interne.

Il par. 5 dell'art. 26 della Convenzione ha invece l'obiettivo di assicurare lo scambio di informazioni anche nel caso in cui queste ultime siano custodite da banche, altre istituzioni finanziarie, delegati, agenti e fiduciari, nonché lo scambio delle informazioni sugli assetti proprietari:

"5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona".

## I vantaggi

Secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 4 maggio 1999, si considerano fiscalmente

privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-*bis*, TUIR, una serie di Paesi, tra i quali figura(va) la Repubblica di San Marino.

I vantaggi che conseguono alla cancellazione del Paese dalla suindicata lista sono innumerevoli, mentre viene meno l'obbligo di comunicazione, da parte dei soggetti italiani, delle transazioni effettuate con San Marino.

Secondo quanto dichiarato dal Segretario alle Finanze, Claudio Felici, tra i suindicati vantaggi vi sono senz'altro "gli investimenti che adesso le aziende possono riprendere. Questo naturalmente comporta una ripresa dell'occupazione". Inoltre, "gli imprenditori italiani possono svolgere le loro attività senza temere di essere più considerati dei contribuenti «infedeli»". Essere nella black list significava che le aziende che facevano affari con noi erano degli osservati speciali da parte del Fisco, della Finanza, dell'Agenzia delle entrate, del Tesoro. Insomma, noi non siamo più considerati degli «untori»".